

***Ritardi e proroghe nell'applicazione  
del codice della privacy e  
differenze tra le misure di sicurezza  
previste dalla Ig.675/96, dal  
D.P.R.318/99 e dal d.lgs.196/03***

Corso di “Diritto Privato dell’Informatica”  
Facoltà di Giurisprudenza – Università di Cagliari  
Docenti: Prof. Bruno Troisi – Dott. Massimo Farina  
A.A. 2006/2007

AUTORE: FEDERICO AMBU

## *Ritardo del legislatore italiano a recepire una normativa in materia di privacy*

- Negli Stati Uniti si parla di privacy già dal 1890 (Samuel Warren e Louis Brandeis)
- In Italia nessuna normativa specifica sulla privacy fino alla legge n°675 del 31 dicembre 1996 (recepisce la 95/46/CE)
- Il diritto alla privacy viene comunque riconosciuto tra i diritti della personalità atipici compresi nell'art.2 della Costituzione del 1948.

# *Disapplicazione Ig.675/96*

- Dopo grandi pressioni della dottrina e della giurisprudenza arriva finalmente la legge sulla privacy.
- La stessa viene però completamente ignorata, applicata in maniera inutile e assurda dai titolari dei trattamenti dati. Pochissime le applicazioni corrette.

# *Arriva il codice della privacy*

- Dopo sette anni dall'entrata in vigore e dopo dieci interventi integrativi e di precisazione, la lg.675/96 viene abrogata per lasciare spazio al d.lgs.196/2003 o c.d. Codice della Privacy.
- Intenzioni del legislatore in questo caso sono di dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE, creare una raccolta organica di tutte le leggi sulla privacy e dare finalmente applicazione a tali norme.

# *Arriva il codice della privacy*

## *(2)*

- Il d.lgs.196/03 viene finalmente applicato, ma non da tutti. Tutt'oggi sono ancora tanti i titolari che non conoscono la normativa e che non la applicano correttamente. Tra questi anche la Pubblica Amministrazione.
- Il Garante sottoscrive con la Guardia di Finanza un protocollo per effettuare i controlli sull'applicazione del Codice ai trattamenti.

# *Problema delle proroghe*

- Il problema maggiore sull'applicazione del d.lgs.196/2003 è quello del succedersi di ben 4 proroghe per quanto riguarda l'applicazione delle nuove misure minime di sicurezza.
- Le proroghe sono state intese dai titolari dei trattamenti come “slittamento” dell'intero corpus normativo.
- In realtà tutti gli adempimenti che erano già previsti nella precedente legislazione non hanno subito alcuna proroga.

# *Misure di sicurezza*

- Misure di sicurezza destinate alla tutela dell'integrità, della riservatezza e disponibilità dei dati sono previste fin dalla lg.675/96 all'art.15.
- Art.15co.1 “...adozione di idonee e preventive misure minime di sicurezza...”
- Art.15co.2 “le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con D.P.R....”

# *Misure minime di sicurezza*

- Le misure minime di sicurezza vengono specificate con il D.P.R.318/99 che le definisce come *“complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza... che configurano il livello minimo di protezione richiesto...”*
- Le misure minime di sicurezza previste nel D.P.R.318/99 vengono riprese, con delle novità, nell'Allegato B al d.lgs.196/03

## *Novità dell'Allegato B rispetto al D.P.R.318/99 – Trattamento con utilizzo di sistemi informatici*

### **Credenziali di autenticazione:**

- Username e password già previste nel D.P.R.318/99
- NOVITA' riguardano l'adozione di password di almeno otto caratteri o pari al massimo consentito dal sistema e non facilmente riconducibile all'incaricato. Inoltre la password deve essere modificata dopo il primo utilizzo e ogni sei mesi o tre a seconda che il trattamento avvenga su dati comuni o sensibili.

## *Novità dell'Allegato B rispetto al D.P.R.318/99 – Trattamento con utilizzo di sistemi informatici (2)*

### **Procedura di gestione delle credenziali di autenticazione:**

sono disattivabili in entrambe le normative per un mancato utilizzo per sei mesi però:

- nel D.P.R.318/99 erano disattivabili solo se il trattamento avveniva con elaboratori accessibili dalla rete;

- nel 196/03 non si fa più questa distinzione.

Inoltre si deve assicurare la disponibilità dei dati anche in caso di prolungata assenza dell'incaricato.

## *Novità dell'Allegato B rispetto al D.P.R.318/99 – Trattamento con utilizzo di sistemi informatici (3)*

### **Sistemi di autorizzazione:**

previsti in entrambi i regolamenti però:

- nel D.P.R.318/99 erano riservati ai dati sensibili e giudiziari trattati attraverso sistemi informatici collegati in rete, ora non si fa più questa distinzione. Nel D.P.R. Si distingueva tra sistemi informatici collegati in rete accessibili dall'esterno (es. collegati in internet) e collegati in rete non accessibili dall'esterno (es. LAN, Intranet, etc.). Questa distinzione non è ripresa nel nuovo Codice.

## *Novità dell'Allegato B rispetto al D.P.R.318/99 – Trattamento con utilizzo di sistemi informatici (3)*

### **Protezione del sistema:**

- nel D.P.R. si prevedevano sistemi di protezione come antivirus e firewall da aggiornare ogni sei mesi.
- nel Allegato B gli aggiornamenti diventano almeno annuali per i dati comuni e semestrali per i dati sensibili.

# *Novità dell'Allegato B rispetto al D.P.R.318/99 – Trattamento con utilizzo di sistemi informatici (4)*

## **Copie di backup:**

Non previste nel D.P.R. Devono essere effettuate almeno ogni settimana e devono garantire il ripristino, in caso di danni al sistema informatico, almeno entro una settimana.

## *Novità dell'Allegato B rispetto al D.P.R.318/99 – Trattamento con utilizzo di sistemi informatici (4)*

### **DPS documento programmatico sulla sicurezza:**

già previsto dal D.P.R. Del 1999, contiene la descrizione di tutte le misure (minime e idonee) utilizzate per proteggere i dati e redatto annualmente. Novità riguarda la data entro la quale si deve redigere fissata al 31 marzo di ogni anno.

### **Documento avente data certa:**

Non previsto dal D.P.R. Ma introdotto con la lg.325/2000. E' un documento che deve redigere chi per ragioni tecniche informatiche non possa stilare il DPS.

## *Novità dell'Allegato B rispetto al D.P.R.318/99 – Trattamento con utilizzo di sistemi informatici (5)*

Particolari misure di sicurezza, come per es. la cifratura, erano poi già previste, per i dati riguardanti lo stato di salute degli interessati. Dal d.lgs.196/2003 particolari tutele sono riservate anche per i dati relativi all'identità genetica.

## ***Novità dell'Allegato B rispetto al D.P.R.318/99 – Trattamento senza l'utilizzo di sistemi informatici***

- Entrambi le discipline prevedono che il titolare del trattamento deve nominare e istruire gli incaricati al fine di controllare e custodire i dati.
- NOVITA': verifica delle autorizzazioni degli incaricati almeno annualmente.
- Erano già previsti erano l'obbligo di custodia dell'incaricato sui dati sensibili o giudiziari che sta trattando.
- Le persone ammesse ai luoghi di conservazione dei dati devono essere identificate tramite sistemi elettronici e (novità) qualora questi non siano presenti vi deve essere una preventiva autorizzazione.

# Conclusioni

Occorre ricordare, che tutte le misure di sicurezza fin qui elencate sono le “minime” ossia quelle necessarie, per effettuare un trattamento dati legalmente, ma non sempre sufficienti per garantire un'adeguata sicurezza. Bisogna quindi adottare misure idonee da applicarsi *“in relazione al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento”*.

# LICENZA



## Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5

- Tu sei libero:
  - di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera
  - di creare opere derivate
  - Alle seguenti condizioni:
    - Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
    - Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi commerciali.
    - Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.
- In occasione di ogni atto di riutilizzo o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera.
- Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
- Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra